



Il Commissario Straordinario per gli interventi di
riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla
popolazione e di ripresa economica nei territori
dell'Isola d'Ischia



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Unità Tecnica-Amministrativa
D.P.C.M. 1° dicembre 2017

CONVENZIONE del 27 febbraio 2025

TRA

Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia, On. le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti il 14 febbraio 2022 al n. 323 e confermato fino al 31 dicembre 2025 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2025, registrato alla Corte dei conti in data 23 gennaio 2025 al n. 234; nel seguito anche denominato “*Commissario Straordinario*”.

E

L'Unità Tecnica-Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in seguito anche denominata “*UTA*”), C.F.: 95105340632, di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (in seguito anche “*O.P.C.M.*”) n. 3920 del 28 gennaio 2011 e s. m. e i., come prorogata dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge (in seguito anche “*D.L.*”) 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge (in seguito anche “*L.*”) 6 febbraio 2014, n. 6 e, successivamente e senza soluzione di continuità, dall'articolo 11, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, dall'articolo 14, comma 10, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, dall'articolo 1, comma 1.120, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 32, comma 7-bis, del decreto legge n. 109/2018 come convertito dalla legge n. 130/2018 e, dall'art. 5-bis del D.L. 14 ottobre 2019, n. 111 come convertito dalla L. 12 dicembre 2019, n. 141, e, da ultimo dall'art.19, comma 2, del decreto legge 29 dicembre 2022, n.198, come convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n.14, pubblicata sulla G.U. n.49 del 27.03.2023, che ha ulteriormente disposto, senza soluzione di continuità, la proroga dell'attività dell'Unità Tecnica-Amministrativa fino al 31.12.2025, come funzionalmente ed organizzativamente disciplinata dal D.P.C.M. 20 febbraio 2014 e dal D.P.C.M. 1° dicembre 2017, rappresentata dal Capo dell'UTA, nella persona del dott. Pasquale Loria, ai sensi del D.P.C.M. 17 marzo 2023, registrato alla Corte dei Conti al n. 1506 del 21 aprile 2023, domiciliato per la carica in Napoli, Via Concezio Muzy - Castel Capuano

di seguito anche “*le Parti*”

PREMESSE

VISTO il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e in particolare le disposizioni di cui al capo III, intitolato “*Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017*” (d'ora in avanti “decreto-legge n. 109 del 2018”);

VISTO l'articolo 5-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, secondo cui “[. ..] il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, agisce anche con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 26 novembre 2022 [...]”;

VISTO l'art. 1, comma 682, della legge 31 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), recante la proroga del termine di durata della gestione straordinaria commissariale fino al 31 dicembre 2025;

CONSIDERATO che, per l'anno in corso, il cennato articolo unico della legge di bilancio prevede:

- al comma 682, uno stanziamento di 4,5 milioni di euro, per le attività di assistenza alla popolazione colpita dal sisma, da destinarsi esclusivamente “(...) in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione (...)”, demandando a successive ordinanze commissariali, adottate ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto-sisma “(...) la disciplina dei criteri, delle modalità, dei termini e delle condizioni per l'assegnazione del correlato contributo, nonché delle procedure per la relativa istruttoria, concessione ed erogazione (...)”;
- al comma 684, a far data dalla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 – e, dunque, dal 1.1.2025 - il trasferimento, al Commissario straordinario di cui all'art. 17 del decreto-sisma, delle funzioni amministrative, unitamente alle relative risorse finanziarie allocate nella correlata contabilità speciale, concernenti il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati e delle attività di assistenza alla popolazione conseguenti all'evento alluvionale del 26 novembre 2022, originariamente attribuite al Commissario delegato ex art. 1 OCDPC n. 948/2022;
- al comma 685, l'autorizzazione alla spesa di 2 milioni di euro per il finanziamento delle attività assistenziali in favore della popolazione colpita dall'alluvione, demandando ad apposita ordinanza commissariale l'indicazione dei criteri, delle modalità e delle condizioni legittimanti la spettanza dell'aiuto;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 29 del 14 febbraio 2025, con la quale il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia, nel richiamare e recepire i contenuti dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, del decreto del Commissario Straordinario n. 17 del 21 febbraio 2019, delle ordinanze del Commissario Straordinario n. 17 del 31 maggio 2022, n. 22 del 26 maggio 2023, n. 26 del 25 gennaio 2024, dell'ordinanza del Commissario Delegato n. 17 del 16 febbraio 2024, dell'ordinanza speciale n. 8 del 24 aprile 2024, dell'ordinanza speciale n. 9 del 13 settembre 2024, dell'ordinanza speciale n. 10 del 30 dicembre 2024, detta “*Nuove disposizioni in materia di assistenza alla popolazione interessata dal sisma del 21 agosto 2017 e dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022*”, al fine di rendere tale forma assistenziale più aderente all'avvenuto superamento del contesto emergenziale, conformandola all'avvenuto passaggio alla fase ricostruttiva;

VALUTATA l'opportunità, in considerazione del proficuo lavoro finora svolto dall'UTA quale Soggetto Attuatore in sostituzione del comune di Casamicciola Terme, ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Commissario Straordinario n. 26/2024 e dell'art. 3 comma 1 dell'Ordinanza del Commissario Delegato n.17/2024, di continuare ad avvalersi di tale supporto anche per l'anno in corso;

ACQUISITA la disponibilità della predetta UTA a continuare a svolgere le funzioni amministrative di Soggetto Attuatore per la Struttura Commissariale per il corrente anno 2025, relativamente agli aventi diritto del Comune di Casamicciola Terme;

VISTO il Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (*General Data Protection Regulation* o GDPR) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 4 maggio 2016;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto convenzionale.

Articolo 2

(Oggetto ed ambito di intervento)

La presente Convenzione disciplina, sotto il profilo procedurale, amministrativo ed organizzativo, i rapporti tra il Commissario Straordinario e l'UTA, per l'espletamento delle funzioni di Soggetto Attuatore riguardanti l'attività istruttoria di verifica dei presupposti per la concessione del *CAS-sisma* e *CAS-frana*, limitatamente al Comune di Casamicciola Terme e la liquidazione della relativa spesa a favore degli aventi diritto, ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 29/2025.

Articolo 3

(Prestazioni dell'UTA)

L'UTA, quale Soggetto Attuatore limitatamente al Comune di Casamicciola Terme, prosegue, senza soluzione di continuità, nello svolgimento dell'attività istruttoria di verifica della sussistenza e/o permanenza dei requisiti per la concessione del *CAS sisma* e del *CAS frana*, sulla base dei criteri e delle procedure definiti dall'Ordinanza commissariale n. 26/2024, così come parzialmente integrati e modificati con l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 29 del 14 febbraio 2025, nell'adozione del provvedimento di liquidazione della spesa e nella predisposizione del conseguente provvedimento commissariale di autorizzazione al pagamento, secondo le modalità di cui alla presente Convenzione.

Ai sensi dell'art. 2, comma 7, dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 29 del 14 febbraio 2025, l'UTA provvede all'istruttoria di tutte le richieste pervenute entro i successivi 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 2, comma 4 della medesima ordinanza (31 maggio 2025). Fino allo spirare del predetto termine di 120 giorni, l'UTA adotta il provvedimento di liquidazione della spesa e predispone il conseguente provvedimento commissariale di autorizzazione al pagamento del *CAS-sisma* e del *CAS-frana* sulla base delle dichiarazioni già presentate ai sensi dell' articolo 2, comma 4, dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 26/2024 e art. 2, comma 4, dell'Ordinanza del Commissario Delegato n. 17/2024 e delle istruttorie fino a quel momento effettuate, fatta salva ogni decadenza e/o rideterminazione dell'importo dovuto, ad esito delle verifiche di cui all' articolo 5 della presente Convenzione.

In relazione alle attività da espletare, l'UTA fornisce le seguenti prestazioni:

- a. provvede alla dematerializzazione/archiviazione della documentazione relativa al *CAS-sisma* e *CAS-frana*;
- b. effettua l'istruttoria per la verifica della sussistenza/permanenza dei requisiti per l'erogazione del contributo ai nuclei familiari aventi diritto, secondo i criteri richiamati dagli artt. 2 e 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 29 del 14 febbraio 2025, da aggiornare periodicamente, alla luce delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 2, comma 4, dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 29 del 14 febbraio 2025;
- c. predispone e aggiorna, alla luce delle risultanze istruttorie, la scheda dettagliata, per ogni nucleo familiare, con il calcolo del contributo di autonoma sistemazione, attraverso l'utilizzo del gestionale DESIGNA;
- d. adotta, mensilmente, un apposito provvedimento di liquidazione della spesa, a firma del Capo dell'UTA o del dirigente amministrativo dell'UTA, da trasmettere al Commissario straordinario;
- e. predispone, mensilmente, un apposito provvedimento di autorizzazione al pagamento, a firma del Commissario straordinario o di un suo delegato, sulla scorta del provvedimento di liquidazione, di cui alla precedente lettera d);
- f. predispone gli ordini di pagamento, a valere sui fondi della pertinente contabilità speciale IBAN: IT66N100004306CS0000005296 - ALIAS RGS CS 348-0006103, sia per il *CAS-sisma* che per il *CAS-frana*, attraverso l'utilizzo dell'applicativo "OR.TES";
- g. a seguito di istruttoria adotta il provvedimento di rideterminazione del *CAS-sisma* e del *CAS-frana*, comunicandone gli esiti al Commissario straordinario;
- h. istruisce e predispone il provvedimento di revoca/decadenza dal contributo, da adottarsi a cura del Commissario straordinario.

Il Capo dell'UTA, per l'assolvimento delle attività connesse al contributo in parola, nell'ambito delle risorse umane di pertinenza, individua un precipuo *Gruppo di supporto* per il *CAS-sisma/CAS-frana* diretto da un *Referente*, con qualifica dirigenziale, che curerà tutti i rapporti afferenti alla presente Convenzione, i cui nominativi saranno comunicati al Commissario straordinario.

Il *Referente* ed i funzionari del *Gruppo di supporto* dell'UTA, per l'espletamento delle attività indicate al comma 2, lett. *d)* ed *f)* del presente atto convenzionale, sono autorizzati ad accedere al gestionale DESIGNA ed all'applicativo "OR.TES".

Al fine di una maggiore correttezza amministrativa delle attività delegate, il *Referente* dell'UTA, d'intesa con il Commissario Straordinario, potrà organizzare anche delle presenze periodiche operative, proprie e dei membri del *Gruppo di supporto*, nell'isola di Ischia, presso la sede commissariale, per un fattivo supporto ai diretti beneficiari del *CAS-sisma* e *CAS-frana*, con oneri di missione a diretto carico della contabilità speciale di cui all'art. 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, intestata al Commissario Straordinario.

L'UTA, per lo svolgimento delle attività sopra indicate, agisce per conto del Commissario Straordinario in qualità di responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679, attenendosi alle istruzioni di cui all'art. 10 che segue.

Articolo 4

(Erogazione contributi autonoma sistemazione)

Il Commissario Straordinario, a far data dalla competenza del mese di febbraio 2025, con proprio decreto, predisposto dall'UTA, eroga ai nuclei familiari aventi diritto del Comune di Casamicciola Terme il contributo di autonoma sistemazione (*CAS-sisma e CAS-frana*), a valere sui fondi della pertinente contabilità speciale IBAN: IT66N100004306CS0000005296 - ALIAS RGS CS 348-0006103.

Articolo 5

(Verifiche)

L'UTA controlla, a campione, le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 2, comma 4, dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 29 del 14 febbraio 2025, con cadenza semestrale, in misura non inferiore al 50% del numero complessivo delle domande, attraverso la verifica delle autodichiarazioni rese dai beneficiari.

Per l'espletamento dei controlli di cui al precedente comma 1, l'U.T.A. potrà procedere alle opportune verifiche, anche avvalendosi delle banche dati delle diverse PP. AA., ivi incluse quelle del Comune di Casamicciola Terme, con particolare riferimento alle utenze domestiche e della TARI. All'uopo, potranno essere stipulati apposite convenzioni/accordi dal Commissario straordinario, o previa apposita delega commissariale, direttamente all'UTA.

Laddove, a seguito dei controlli effettuati, venga accertata l'indebita percezione del contributo liquidato in favore del beneficiario, il Commissario Straordinario adotta il relativo provvedimento, predisposto dall'UTA, di revoca/decadenza ed assume le conseguenti iniziative volte al recupero delle somme erogate, secondo le modalità di cui all'art. 5 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 29 del 14 febbraio 2025.

Articolo 6

(Ulteriori disposizioni in materia di Contributo per l'autonoma sistemazione)

Ferma restando la piena discrezionalità tecnica-amministrativa e giuridica dell'UTA nell'istruire le singole pratiche, il Commissario Straordinario, in forza dei poteri di indirizzo e direttiva allo stesso spettanti, può provvedere - ove ritenuto necessario in relazione esclusivamente a questioni applicative aventi portata generale - su richiesta dell'UTA, a seguito di contestazioni operate dagli interessati, o d'ufficio, ad adottare ogni opportuna istruzione operativa, direttiva, circolare e/o ogni altro provvedimento idoneo a garantire la corretta interpretazione delle disposizioni che regolano l'applicazione del CAS sisma e CAS frana. Per l'effetto, l'UTA, nell'assolvimento dei compiti assegnati, è tenuta al rispetto delle disposizioni presenti nei provvedimenti puntualmente richiamati in premessa e di ogni atto che il Commissario straordinario riterrà di adottare, anche al fine di assicurare una puntuale applicazione dell'istituto del CAS sisma e CAS frana, con particolare riferimento ai requisiti di ammissione ed ai previsti casi di decadenza.

Articolo 7

(Implementazione del supporto diretto dell'UTA)

Per mutate esigenze organizzative e gestionali della Struttura commissariale di pertinenza, ai sensi dell'art. 18, comma 4, del decreto-legge n. 109/2018, l'UTA potrà eventualmente implementare l'attuale attività di supporto, sulla scorta di precipue richieste, previamente e direttamente concordate tra il Commissario straordinario e il Capo dell'UTA.

Articolo 8

(Oneri)

Al personale dell'UTA, di qualifica dirigenziale e non, direttamente impegnato nelle attività disciplinate dalla presente Convenzione continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, dell'Ordinanza del Commissario Delegato n. 17/20204.

Articolo 9

(Decorrenza, durata e pubblicità della Convenzione)

La presente Convenzione entra in vigore dalla data di contestuale sottoscrizione da parte del Commissario Straordinario e del Capo dell'UTA, con durata pari a quella del mandato del Capo dell'UTA e sarà pubblicata sui rispettivi siti internet istituzionali.

Articolo 10

(Protezione dei dati personali)

Posto che la realizzazione dell'attività di cui all'art. 3 della presente Convenzione comporta il trattamento di dati personali relativi ai soggetti che presentino domanda di contributo per *CAS-sisma* e *CAS-frana*, in relazione ai quali il Commissario straordinario è Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4, par. 7 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito anche GDPR), si conviene quanto segue.

UTA, nell'esecuzione delle attività affidate, opererà in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28, par. 1 del GDPR, impegnandosi:

- a garantire la **riservatezza** dei dati personali degli interessati, che saranno affidati dal Commissario straordinario e/o autonomamente acquisiti durante la gestione delle attività di cui all'art. 3
- a mettere in atto adeguate misure di sicurezza ai sensi dell'art. 28, par. 3, lett. c) ed f) e 32 del GDPR; UTA in particolare garantirà il rispetto delle misure di sicurezza di natura tecnologica, organizzativa e procedurale definite come obbligatorie per le Pubbliche Amministrazioni dalla Circolare AgID n. 2 del 18/04/2017 "**Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni**" (almeno al livello minimo), come già condiviso in passato e valutato positivamente dal Commissario straordinario
- a provvedere – anche mediante inserimento nella modulistica di richiesta dei contributi - al rilascio dell'**informativa ex art. 13 GDPR** predisposta dal Commissario straordinario ed allegata alla presente Convenzione
- a garantire al Commissario la più completa collaborazione in caso di richiesta di **esercizio dei diritti** di cui agli artt. 15 e ss. da parte degli interessati affinché il Titolare possa fornire idoneo riscontro;
- a comunicare al Commissario straordinario entro il termine tassativo di 24 ore decorrenti dall'avvenuta conoscenza, eventuali **violazioni dei dati personali** o presunte tali (a puro titolo esemplificativo: accessi abusivi, azione di malware, furto o smarrimento di computer o fascicoli cartacei, incendi o altre calamità...) che abbiano coinvolto i dati oggetto di trattamento, specificando le azioni correttive poste in atto e gli esiti delle stesse, al fine di consentire al Titolare l'adempimento degli obblighi di notifica all'Autorità Garante e di comunicazione agli interessati, come previsto dagli artt. 33 e 34 del GDPR

- a conformarsi, in relazione agli altri aspetti di cui all'art. 28 GDPR e per quanto qui non specificato, ai contenuti **clausole contrattuali tipo tra titolari del trattamento e responsabili** del trattamento di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione del 4 giugno 2021

La durata del trattamento coincide con la durata della presente convenzione, fatte salve eventuali proroghe o rinnovi.

La presente designazione non consente il ricorso a sub-responsabili del trattamento (salvo per i fornitori di servizi ICT necessari per l'erogazione delle attività) che dovranno quindi essere previamente autorizzati dal Commissario straordinario.

In caso di violazione totale o parziale della normativa vigente (Regolamento UE, D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) o delle istruzioni prevista dal presente articolo da parte del Responsabile, si rinvia all'articolo seguente.

Articolo 11

(Controversie)

Nel caso di contestazioni di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione o applicazione della presente Convenzione la Parte interessata comunicherà per iscritto all'altra parte l'oggetto ed i motivi della contestazione.

Al fine di comporre stragiudizialmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 giorni dalla data di ricezione della contestazione ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 giorni.

Resta, peraltro, inteso che eventuali controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione.

Le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscono il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 12

(Responsabile della Convenzione)

Il Commissario Straordinario è individuato quale Responsabile della presente Convenzione e vigila sulla corretta applicazione della stessa, dirimendo eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attività.

Il Referente di Convenzione (anche R.d.C.) dell'UTA è individuato nel Dirigente Amministrativo, dott. Giuseppe Fusco, che curerà direttamente i rapporti con il Commissario straordinario, sulla base delle precipe direttive impartite dal Capo dell'UTA.

Articolo 13

(Disposizioni Finali)

In caso di sopravvenienze giuridiche o di fatto che non rendano più di interesse la prosecuzione delle attività convenzionalmente previste, il Commissario straordinario o il Capo dell'UTA si riservano la possibilità di recedere dalla presente Convenzione, senza oneri e con congruo preavviso.

La presente Convenzione viene stipulata in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale dalle parti intervenute, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art.15, comma 2 bis, della Legge n.241/1990.

Il Commissario Straordinario
(*On. le Avv. Giovanni Legnini*)

Il Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa
(*Dott. Pasquale Loria*)

ALLEGATO – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CAS-SISMA E CAS-FRANA

Documento aggiornato in data 26/02/2025

Ai sensi della normativa concernente la tutela del trattamento dei dati personali, in applicazione dell'art. 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito indicato come "GDPR"), il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 4, n. 7 e 26 del GDPR, informa gli interessati di quanto segue.

1. OGGETTO DELLA PRESENTE INFORMATIVA

La presente informativa riguarda l'acquisizione ed il successivo trattamento dei dati personali dei soggetti che presentino domanda di accesso alle misure economiche di aiuto alla popolazione interessata dal sisma del 21 agosto 2017 (di seguito anche CAS-Sisma) e dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022 (di seguito anche CAS-frana).

2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

(art. 14 par. 1 lett. a, b del GDPR)

Il Titolare del trattamento è il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'Isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 *pro tempore*, nominato con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Struttura Commissariale alle dipendenze del Commissario ha sede in via Nuova Marina 19/C - palazzo Armieri - 80133 – Napoli.

Tel.: + 39 081-2519802 - 819

Email: segreteria@commissarioricostruzioneischia.it

PEC: commricostruzioneischia@pec.it

Il Commissario straordinario ha nominato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati Personali, contattabile ai recapiti precedentemente indicati.

3. FINALITÀ, BASE GIURIDICA E CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI **(art. 14 par. 1 lett. c, d del GDPR)**

Il trattamento dei dati personali dei soggetti che presentano domanda di accesso alle misure economiche di cui al punto 1 si inquadra tra le finalità istituzionali del Commissario straordinario, nell'ambito delle competenze attribuitegli dall'art. 18, co. 1, lett. i-bis) del DL 109/2018 e art. 1, comma 684, della legge 207/2024.

La base giuridica per le finalità suesposte è da rinvenirsi quindi nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e del GDPR) come concretizzato dalla citata normativa e disciplinato dalle Ordinanze del Commissario Straordinario n. 26/2024, del Commissario Delegato n. 17/2024 e, in ultimo dall'Ordinanza commissariale n. 29 del 14 febbraio 2025.

4. FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI (art. 14 par. 2 lett. f del GDPR)

I dati necessari per il perseguimento della finalità di cui al punto 3 sono raccolti e acquisiti dai Comuni di residenza degli interessati (o in loro vece, dall'Unità Tecnica-Amministrativa (UTA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come di seguito esplicitato).

.5. DESTINATARI E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI (art. 14 par. 1 lett. e del GDPR)

Oltre ai soggetti riconducibili alla Struttura commissariale autorizzati al trattamento, i Suoi dati personali potranno essere condivisi con le seguenti categorie di soggetti:

- ✓ Comune di residenza dell'interessato (Lacco Ameno e Forio) o Unità Tecnico Amministrativa della PCM, in qualità di Soggetti attuatori per le funzioni di istruttoria e gestione delle attività istruttorie alla concessione delle misure assistenza abitativa
- ✓ Altre Pubbliche Amministrazioni ed Autorità di controllo coinvolte nelle verifiche e controlli ovvero in forza di obblighi di legge

I dati non saranno comunicati ad ulteriori soggetti terzi se non in esecuzione di obblighi di legge (ad es., concernenti le richieste di accesso agli atti formulate ai sensi della Legge 241/1990) ovvero all'Autorità Giudiziaria, amministrativa o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

I dati acquisiti per le finalità di cui trattasi non saranno diffusi.

6. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA O AD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI (art. 14 par. 1 lett. f del GDPR)

I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea né ad organizzazioni internazionali.

7. INESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO O DI UNA PROFILAZIONE (art. 14 par. 2 lett. g del GDPR)

Il Titolare non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, par. 1 e 4, del GDPR.

8. DURATA DEL TRATTAMENTO (art. 14 par. 2 lett. a del GDPR)

I dati acquisiti, per le finalità precedentemente riportate, saranno conservati dal Commissario in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per tutta la durata della gestione straordinaria, così come definita dagli atti di legge nel tempo vigenti (art. 1, co. 1 del DL 109/2018). Alla cessazione della gestione straordinaria, i dati acquisiti saranno mantenuti per ulteriori 10 anni ovvero per il maggior termine prescrizione applicabile al trattamento di cui trattasi.

Nel caso di contenzioso, il trattamento può essere protratto anche oltre i termini sopra indicati, fino al termine di decadenza di eventuali ricorsi e fino alla scadenza dei termini di prescrizione per l'esercizio dei diritti e/o per l'adempimento di altri obblighi di legge.

Sono fatti salvi ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI E MODALITÀ PER IL LORO ESERCIZIO (art. 14 par. 2 lett. c, d , e del GDPR)

In qualità di interessato del trattamento dei Suoi dati personali trattati dal Commissario, Le sono garantiti i seguenti diritti, che potrà esercitare in qualsiasi momento secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa nonché connessi alla base giuridica utilizzata:

- **Diritto di accesso** (Art. 15), consistente nel diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso il trattamento dei Suoi dati personali e, in tal caso, richiedere l'accesso agli stessi, e alle informazioni di cui all'Art. 15, e ottenere una copia di tali dati personali.
 - **Diritto di rettifica** (Art. 16), consistente nel diritto di segnalare l'eventuale inesattezza dei dati personali che La riguardano per ottenerne la rettifica. Ove fosse necessario, anche il diritto di ottenere l'integrazione dei Suoi dati personali incompleti, anche fornendo dichiarazione integrativa.
 - **Diritto alla cancellazione** (Art. 17), consistente nel diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano nei casi previsti dall'art. 17. In tali casi i Suoi dati saranno cancellati e, se resi pubblici, tenendo conto delle tecnologie disponibili e dei costi di attuazione, saranno adottate misure ragionevoli per informare i titolari che stanno trattando i dati della Sua richiesta di cancellazione.
 - **Diritto alla limitazione del trattamento** (Art. 18), che prevede che i Suoi dati personali siano contrassegnati, in specifici casi, per una futura limitazione del trattamento. In caso di limitazione del trattamento i Suoi dati personali saranno trattati, salvo che per la conservazione, solo con il Suo consenso o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.
 - **Diritto alla portabilità dei dati** (Art. 20), consistente nel diritto di ricevere, nei casi previsti, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano e che ha fornito al Commissario e il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti nei casi e condizioni di cui all'art. 20.
 - **Diritto di opposizione al trattamento** (Art. 21), consistente nel diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano necessario per l'esecuzione di un compito d'interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri o necessario per perseguire un legittimo interesse del Commissario o di terzi.
 - **Diritto a non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati** (Art. 22), consistente nel diritto di non essere sottoposto, nei limiti e condizioni di cui dall'art. 22, a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona.
- Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo** (Art. 13 comma 2, lettera d), Art. 14, comma 2, lettera e) e Art. 77), consistente nel diritto di proporre un reclamo all'autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, segnatamente nello stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo in cui si è verificata la presunta violazione. Nel Suo caso, Lei potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, secondo le modalità previste dall'Autorità stessa (in <http://www.garanteprivacy.it>), nonché, secondo le vigenti disposizioni di legge, adire le opportune sedi giudiziarie a norma dell'art. 79 del GDPR.

Contatti

L'interessato può esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento utilizzando i dati di contatto precedentemente indicati al punto 2 della presente informativa.